



## **REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 610/2021 - Prot n. 90062 del 28/04/2021

### **TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE**

#### **CAPO II COMMISSIONE ELETTORALE DI ATENEO**

##### **Articolo 23 Composizione**

1. Con decreto del Rettore è costituita la Commissione elettorale di Ateneo. La partecipazione a tale Commissione non dà luogo a emolumenti o rimborsi spese.
2. La Commissione elettorale rimane in carica quattro anni. Il rappresentante degli studenti rimane in carica per un biennio.
3. La Commissione elettorale è composta da:
  - a) Il Direttore di Dipartimento di Giurisprudenza, o un professore ordinario dell'area CUN 12 da lui delegato, e due docenti di ruolo, designati dal Senato Accademico;
  - b) un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli studenti;
  - c) un rappresentante del Personale tecnico-amministrativo, designato dal Consiglio del Personale tecnico-amministrativo;
  - d) un dipendente dell'Amministrazione universitaria, designato dal Direttore Generale, anche con funzioni di Segretario verbalizzante;
  - e) un esperto del servizio elettorale del Comune di Ferrara.
4. Per ciascuno dei rappresentanti menzionati nel comma 3, deve essere previsto almeno un supplente. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei componenti, il supplente subentra rimanendo in carica per la parte residua del mandato.

##### **Articolo 24 Competenze generali**

1. La Commissione elettorale decide sui ricorsi relativi a tutti i procedimenti elettorali.
2. La Commissione elettorale e il Servizio Elettorale collaborano per tutte le problematiche inerenti alle procedure elettorali e le votazioni.

##### **Articolo 25 Funzionamento**

1. La Commissione opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti e di ogni riunione è predisposto apposito verbale.